

TFA SOSTEGNO 2023

**Infanzia e Primaria
Secondaria I e II grado**

Prova PRELIMINARE, SCRITTA E ORALE

Sono inoltre previsti quali componenti dell'organo:

- tre docenti dell'istituzione scolastica
- due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
- un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

La valorizzazione dei docenti si basa sui seguenti criteri:

- qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale;
- il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

6. Rappresentanza negli organi collegiali

Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto, ed esercitano così **elettorato attivo e passivo**, secondo quanto disciplinato dall'O.M. del 15 luglio 1991, sono:

- **docenti** in servizio presso la scuola o l'Istituto;
- **genitori** degli alunni;
- **personale** amministrativo, tecnico e ausiliario;
- **alunni**, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

► 6.1. Personale docente

Il personale docente delle scuole statali partecipa all'elezione di:

- sei oppure otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o nelle scuole con oltre 500 alunni, nel consiglio di circolo o di istituto;
- due o quattro rappresentanti come membri effettivi e uno o due rappresentanti come membri supplenti a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti, nel comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

► 6.2. Genitori degli alunni

Partecipano all'elezione:

- di un rappresentante per ogni classe nel consiglio d'interclasse dei circoli didattici;
- di un rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nelle scuole materne;
- di quattro rappresentanti nei consigli di classe della scuola media;
- di due rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica;
- di sei o otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo e nel consiglio di istituto delle scuole medie;
- di tre o quattro rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio d'istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

► 6.3. Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (di seguito denominato personale A.T.A.) partecipa all'elezione di uno o due rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo o di istituto.

► 6.4. Gli alunni

Gli alunni partecipano all'elezione:

- di due rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica;
- di tre rappresentanti nei consigli di classe dei corsi serali per lavoratori studenti;
- di tre o quattro rappresentanti nel consiglio di istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni e nelle scuole con oltre 500 alunni.

■ 7. Caratteristiche e funzioni delle assemblee studentesche e dei genitori

L'art. 12 del D.Lgs. 297/1994 esprime il diritto degli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado di riunirsi in assemblea nei locali della scuola.

► 7.1. Assemblee studentesche

Per discutere sui problemi della scuola e di ciò che influisce sulla formazione gli studenti della scuola secondaria superiore possono riunirsi in assemblee studentesche.

Le assemblee possono essere: di **classe** o di **istituto**.

I rappresentanti degli studenti possono costituire un comitato studentesco di istituto ed esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.

È consentito lo svolgimento di una **assemblea di istituto** ed **una di classe** al mese cui possono assistere, oltre al dirigente scolastico o un suo delegato, i docenti.

Sono escluse assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

► 7.2. Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere: di **sezione** (nella scuola dell'infanzia), di **classe** o di **istituto**.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.

L'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe, informando prima il Dirigente Scolastico.

L'assemblea di istituto, invece, è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori, negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.